DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 29/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 4 giugno 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale Cinecittà Holding S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti:

visto il bilancio della Società suddetta relativo all'esercizio 2000, nonché le annesse relazioni, trasmessi alla Corte in adempimento al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Vice Procuratore Generale dottor Giuseppe Nicoletti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società per l'esercizio 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze – oltre che del bilancio con gli atti di corredo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2000 con gli atti di corredo di Cinecittà Holding S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

ESTENSORE — *Giuseppe Nicoletti*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI CINECITTÀ HOLDING S.P.A., PER L'ESERCIZIO 2000

S O M M A R I O

1. – Premessa *Pag.* 13

2. – Cinecittà Holding S.p.A. Configurazione della struttura italiana per il cinema » 14

3. – L'assetto societario nel periodo di riferimento. Gli Organi » 16

4. – Il nuovo assetto societario » 20

5. – Le Società del Gruppo » 21

6. – Il bilancio di Cinecittà Holding S.p.A. nell'esercizio 2000 » 24

I – Stato patrimoniale » 24

Attivo » 28

Passivo » 30

II – Conto economico » 32

7. – I risultati della gestione nell'esercizio 2000 » 39

8. – I risultati della gestione delle Società di Gruppo » 42

9. – Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2000 ... » 54

10. – Valutazioni conclusive » 60

1. **Premessa.**

La gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.A., al cui controllo la Corte attende a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, ha costituito oggetto di referti al Parlamento fino al 1999.

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito sulla gestione 2000, senza escludere i necessari riferimenti alla successiva e definitiva trasformazione dell'assetto del Gruppo Societario.

2. Cinecittà Holding S.p.A.. Configurazione della struttura italiana per il cinema.

Nella precedente relazione sono state richiamate le varie fasi della lunga evoluzione normativa che ha contrassegnato l'organismo pubblico preposto al perseguimento degli interessi culturali in materia di cinema.

Con legge n. 237 del 12 luglio 1999, in attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni azionarie dello Stato, Cinecittà Holding è stata assoggettata alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con conseguente attribuzione allo stesso Ministro della legittimazione all'esercizio dei diritti dell'azionista.

Con direttiva emanata il 27 febbraio 2000 il Ministro competente ha operato una ricognizione e qualificazione della funzione di Cinecittà quale braccio operativo per il perseguimento degli interessi pubblici in materia di cinema.

Come segnalato nella precedente relazione l'evoluzione del ruolo di Cinecittà è contrassegnato dai successivi passaggi della sottoposizione alla vigilanza prima del Ministero delle Partecipazioni Statali, poi del Ministero dell'Industria e, quindi, del Tesoro per giungere al definitivo collegamento col Ministero dei Beni Culturali di cui alla richiamata legge 237.

Tale evoluzione mette in una nuova luce la natura pubblicistica delle funzioni di Cinecittà cui è assegnato il compito di coniugare i fini culturali perseguiti con l'economicità degli interventi.

Nell'attuale assetto Cinecittà Holding si configura come S.p.A. e quindi soggetto di diritto privato, perseguente peraltro, fini eminentemente pubblici e generali.

Attraverso interventi strategici nelle società partecipate, Cinecittà Holding svolge attività di impresa che deve uniformarsi ai criteri di economicità, imprenditorialità ed efficacia, senza pretermettere i fini ultimi che sono di natura culturale.

Cinecittà, in quanto struttura societaria di diritto privato agisce con strumenti agili e snelli nella procedura, pure nel contesto di una linea strategica che deve darsi in adesione ed attuazione della direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Nella richiamata direttiva, infatti, si evidenzia il ruolo di Cinecittà come centro di produzione e si sottolinea l'opportunità che, nell'ambito degli obiettivi programmatici previsti dalla legge n. 202/93, l'attività delle strutture si concentri sulla promozione del cinema italiano, sulla riconversione imprenditoriale dell'attività cinematografica, nonché sull'impegno nel restauro dei film storici di valenza culturale.

3. **L'assetto societario nel periodo di riferimento. Gli Organi.**

Nella precedente relazione sono state richiamate le norme statutarie che consentono di individuare l'oggetto sociale nell'esercizio diretto o indiretto di attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e più in generale delle comunicazioni, allo scopo di promuoverne lo sviluppo, in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica.

E' stata sottolineata la funzione direzionale e finanziaria di Cinecittà che persegue fini ultimi attraverso una articolata strategia di partecipazioni azionarie in società controllate.

La denominazione di holding risulta coerente alla funzione di capogruppo delle controllate.

Nel corso dell'esercizio 2000 la Società è stata contrassegnata dalle modifiche richiamate nel precedente paragrafo, nonché dallo spostamento nell'area della vigilanza ed influenza del Ministero dell'Industria e dei Beni e delle Attività Culturali.

Con legge n. 237 del 15 luglio 1999 è stato modificato l'art. 5 bis del decreto legge 25 aprile 1993 n. 118, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 1993 n. 202 sostituendo il secondo comma con il testo qui di seguito riportato:

"In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nelle società di cui al comma 1° il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica assume la titolarità delle partecipazioni ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministero del Tesoro per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari".

Ne consegue che l'assetto interno della holding non è sostanzialmente mutato, mentre risulta esaltata la funzione del Ministero dei Beni e Attività Culturali in relazione allo scopo statutario perseguito dalla Società.